



Ordine degli Avvocati di Ferrara

VADEMECUM PROCEDIMENTO PER RILASCIO E REVOCHE AUTORIZZAZIONI IN PROPRIO EX L. 53/94

RILASCIO AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE IN PROPRIO

Il COA prima di rilasciare l'autorizzazione alle notifiche in proprio deve verificare che l'iscritto non abbia procedimenti disciplinari pendenti ovvero con capo di incolpazione formulato e che non abbia riportato la sanzioni disciplinare della sospensione o altra più grave (art. 7 co 1 L. 53/94)

Il rilascio da parte del COA dell'autorizzazione *de quo*, anche in assenza di procedimenti disciplinari formalmente pendenti e sanzioni, non è comunque un atto dovuto. Il COA potrebbe rifiutare il rilascio dell'autorizzazione ad un iscritto per evidenti ragioni di opportunità o quantomeno di prudenza ad esempio quando il COA è venuto a conoscenza di un esposto non manifestamente infondato e /o per un'infrazione per la quale potrebbe essere comminata una sanzione più grave ella censura.

Il diniego può essere anche temporaneo.

Nel caso in cui il COA ritenga di non poter rilasciare l'autorizzazione deve convocare per l'audizione l'iscritto.

In caso di mancata audizione il provvedimento adottato è nullo art. 7 co 2 L. 53/94.

REVOCA AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE IN PROPRIO

deve essere tempestiva e ha natura di:

- ✓ **atto dovuto** quando è stata applicata all'avvocato una sanzione disciplinare non inferiore alla sospensione dall'esercizio della professione e questa sanzione è divenuta definitiva.
- ✓ **atto discrezionale** anche cautelare quando indipendentemente dall'irrogazione delle sanzioni disciplinari il consiglio dell'ordine ritenga che non sia più opportuno che l'iscritto mantenga la facoltà di notifica in proprio e anche in via cautelare anche senza che sia stato istaurato un procedimento disciplinare vero e proprio. Il provvedimento di revoca deve essere motivato (art. 7 co 1 L. 53/94).

PROCEDIMENTO PER LA REVOCA (art. 7 co 2 L. 53/94)

Il Consiglio dell'Ordine convoca l'iscritto, lo sente e assume in Camera di Consiglio il provvedimento di revoca.

EFFICACIA DELLA REVOCA (art. 7 co 2 L. 53/94)

In tutti i casi la revoca è immediatamente esecutiva anche se il provvedimento viene impugnato dall'iscritto avanti al CNF. L'impugnazione della revoca non ha efficacia sospensiva per l'adozione della revoca dell'autorizzazione alle notifiche in proprio.

L'avvocato destinatario del provvedimento di revoca dovrà immediatamente consegnare al COA il proprio registro cronologico delle notifiche sul quale verranno annotati i provvedimenti di revoca ed eventualmente di annullamento ex art. 7 co 3 L. 53/94.



Ordine degli Avvocati di Ferrara

IMPUGNAZIONE

Sia il provvedimento di rigetto dell'istanza che di revoca dell'autorizzazione alle notifiche sono impugnabili davanti al CNF nel termine di giorni 10 e solo per motivi di legittimità art. 7 co 2 L. 53/94.

PUBBLICAZIONI (ex art. 7 co 4 L.53/94)

I provvedimenti di rigetto e revoca adottati dal COA devono essere resi pubblici nei modi più ampi. Visto il dato normativo si ritiene che debbano essere resi noti al pubblico sia i provvedimenti di concessione che quelli di revoca dell'autorizzazione alle notifiche in proprio. Questo perché una notifica in assenza della prescritta autorizzazione è nulla ex art. 11 L. 53/94 e la nullità è rilevabile d'ufficio e tale dato deve essere messo a disposizione della controparte ai fini delle tempestive e rilevanti eccezioni di carenza di legittimazione nell'attività di notifica.

Alcuni COA hanno adottato quindi la prassi di pubblicare sui propri siti gli elenchi degli avvocati autorizzati alle notifiche in proprio con indicazione del relativo provvedimento.

Altra prassi è quella di comunicare alla Segreteria del Presidente del Tribunale l'elenco degli avvocati autorizzati alle notifiche in proprio. Elenco che deve essere a disposizione dei Giudici ai fini della rilevabilità d'ufficio della nullità della notifica ai sensi dell'art. 11 L. 53/94